



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 26 gennaio 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24 gennaio 2010 - Seconda giornata ritorno

Bologna-Bari 2-1
Catania-Parma 3-0
Genoa-Atalanta 2-0
Internazionale-Milan 2-0
Juventus-Roma 1-2
Lazio-Chievo Verona 1-1
Livorno-Napoli 0-2
Palermo-Fiorentina 3-0
Siena-Cagliari 1-1
Udinese-Sampdoria 2-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 gennaio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



1) SERIE A TIM

Gare del 23-24 gennaio 2010 - Seconda giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. GENOA

Soc. LAZIO

Soc. MILAN

Soc. NAPOLI

Soc. PALERMO

Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Genoa-Atalanta sostenitori della Soc. Genoa accendevano alcuni fumogeni e facevano esplodere quattro petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Lazio-Chievo Verona sostenitori della Soc. Lazio facevano esplodere due petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Internazionale-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano alcuni bengala e facevano esplodere alcuni petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Livorno-Napoli sostenitori della Soc. Napoli facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Palermo-Fiorentina sostenitori della Soc. Palermo facevano esplodere tre petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Udinese-Sampdoria sostenitori della Soc. Udinese facevano esplodere due petardi nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di €7.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 26° e 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni accendini e per avere inoltre, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €7.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore alcuni petardi, lanciandone inoltre due nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore e lanciato un petardo sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.500,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, acceso un bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **BARI** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SNEIJDER Wesley (Internazionale): per avere, al 27° del primo tempo, a giuoco fermo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un ironico applauso ed un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUFFON Gianluigi (Juventus): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CRIBARI Emilson Sanchez (Siena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

DE LUCIA Alfonso (Livorno): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare a rete.

FERREIRA Lucimar (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

LARRIVEY Joachin (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €500,00

DONI Cristiano (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANDAO Goncalvo Jardim (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CODA Andrea (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GROSSO Fabio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MANDELLI Davide (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MEGGIORINI Riccardo (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PAZIENZA Michele (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PINZI Giampiero (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SANTOS BATISTA Mozart (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BURDISSO Nicolas Andres (Roma)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MATRI Alessandro (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

CANNAVARO Paolo (Napoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CODREA Paul Costantin (Siena)

DE ROSSI Daniele (Roma)

GUARENTE Tiberio (Atalanta)

MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)

SESTA SANZIONE

BIAVA Giuseppe (Genoa)

PORTANOVA Daniele (Bologna)

RAIMONDI Cristian (Livorno)

QUINTA SANZIONE

CARBONI Ezequiel Alejo (Catania)
LUCCHINI Stefano (Sampdoria)
MUNTARI Sulley Ali (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania)
BALZARETTI Federico (Palermo)
BIAGIANTI Marco (Catania)
DA SILVA Thiago Emiliano (Milan)
DAINELLI Dario (Genoa)
DELLAFIORE Hernan Paolo (Parma)
DZEMAILI Blerim (Parma)
FIRMANI Fabio (Lazio)
GARGANO Walter Alejandro (Napoli)
LANNA Salvatore (Bologna)
MORETTI Emiliano (Genoa)
POZZI Nicola (Sampdoria)
RAGGI Andrea (Bologna)

SECONDA SANZIONE

CALAIÒ Emanuele (Siena)
DE SANCTIS Morgan (Napoli)
DESSENA Daniele (Cagliari)
FAVALLI Giuseppe (Milan)
FILIPPINI Antonio (Livorno)
TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma)

PRIMA SANZIONE

BECKHAM David Robert Joseph (Milan)
BOJINOV Emilov Valeri (Parma)
DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano (Chievo Verona)
ESPOSITO Andrea (Livorno)
MANNINI Daniele (Sampdoria)
SALIHAMIDZIC Hasan (Juventus)
SAMMARCO Paolo (Udinese)
SEMIOLI Franco (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00

MODESTO Francesco (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).
SANCHEZ SANCHEZ Alexis Alejandro (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

BENTIVOGLIO Simone (Chievo Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CHEVANTON ESPINOSA Ernesto Javier (Atalanta)

HERNANDEZ PLATERO Abel Mathias (Palermo)

PANDEV Goran (Internazionale)

AMMONIZIONE

MATERAZZI Marco (Internazionale): per avere, al termine della gara, indossato una maschera carnevalesca con l'effigie del Presidente del Consiglio dei Ministri, entrando sul terreno di giuoco per festeggiare la vittoria con i compagni di squadra. (Seconda sanzione).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €5.000,00

DE ALMEIDA LOURO Silvino (Internazionale): per avere, al 40° del primo tempo, rivolto ripetutamente espressioni insultanti all'Arbitro e al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 GENNAIO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta